## ACCORDO TRA

## IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

## GLI ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI ALPINI PER

LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA, DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNOLOGIE UTILI ALLA REALIZZAZIONE, PRESSO I CENTRI FUNZIONALI, DI SISTEMI DI
MONITORAGGIO, PREVISIONE E SORVEGLIANZA NAZIONALI, NONCHÉ PER
L'ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO TECNICO – SCIENTIFICO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE COSÌ COME STABILITO DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2004 "INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE
ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRIULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE",
PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39 ALLA GAZZETTA UFFICIALE
N. 59 DELL'11 MARZO 2004.

MONITORAGGIO IDROLOGICO DEI BACINI DEI GRANDI LAGHI ALPINI E DEI LO-RO IMMISSARI ED EMISSARI

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di dicembre

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – con sede in Roma, Via Ulpiano, 11 (C.F. 97018720587) – di seguito
"Dipartimento" – nella persona dell'ing. Silvano Meroi, Direttore
dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici, delegato alla stipula del presente accordo con decreto del Capo del Dipartimento n. 5996 del 19 dicem-

92

gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, meglio identificati come Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda, Consorzio dell' Oglio, rappresentati in questa sede dal Consorzio dell' Oglio – con sede in Brescia via Solferino 20c, (C.F.80012590172) – seguito ERGLA – nella persona del Direttore Dott. Ing. Massimo Buizza, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dai seguenti provvedimenti: Delibera del Comitato di Presidenza del Consorzio dell' Oglio in data 5 ottobre 2005; Ordinanza del Presidente del Consorzio del Ticino, n. 358 del 20/06/2005; Ordinanza del Presidente del Consorzio dell' Adda, n. 165 del 15/12/2005.

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art.1 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, è istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, art. 3 —



1:

commi 1, 2 e 3 - e di quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 
  "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nel supplemento ordinario n.
  39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004:
- prevede che il Dipartimento, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, insieme alle Regioni, gestisca il sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;
- individua, tra le funzioni del Dipartimento, la promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;
- il Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze, tra l'altro: i) promuove le iniziative atte a fronteggiare i rischi derivanti da eventi di piena o di magra; ii) promuove, anche con il supporto dei Centri di Competenza, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e sorveglianza; iii) cura la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di prevenzione, pianificazione di emergenza ed intervento operativo; iv) definisce gli atti di indirizzo per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché propone piani e pro-



Ñi.

- grammi di interventi per la mitigazione del rischio;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, il Dipartimento intende individuare un soggetto cui condividere dette attività;
- i decreti: n. 252 in data 26 gennaio 2005 registrato presso l'Ufficio Bilancio e Ragioneria il 10 febbraio 2005 al n. 434; n. 1922 in data 15 maggio 2006 registrato presso l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 6 giugno 2006 al n. 164; n. 4324 in data 11 settembre 2007 registrato presso l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 28 settembre 2007 al n. 3018; n. 3593 in data 20 luglio 2011 registrato il 26 agosto 2011 al n. 3826, con i quali il Capo del Dipartimento della protezione civile ha individuato, tra gli altri, gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini quale Centro di Competenza;
- PERGLA, quale Centro di Competenza del Dipartimento, è in grado di realizzare a beneficio della rete dei Centri Funzionali, attività nel settore della monitoraggio idrologico dei bacini idrici dei grandi laghi alpini per la raccolta e pubblicizzazione dei dati idrologici di portata, livello e precipitazioni.

#### VISTI

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in particolare gli articoli 6, 11, 15 e
   17;
- quanto disposto dagli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza, e nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 118, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei



Mi

## Centri di Competenza;

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il DPCM del 22 novembre 2010, ed in particolare l'art. 19, comma 4;

## CONSIDERATO CHE

- il rischio connesso ad eventi di piena o di magra interessa anche aree densamente popolate ed il rilievo di dati di precipitazione, del livello e della portata idraulica assume un carattere fondamentale ai fini di protezione civile.
- l'ERGLA, per propri fini istituzionali, svolge attività di monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini ed attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e alle modalità di regolazione del deflussi con l'obiettivo di minimizzare le situazioni di rischio, nonché attività di coordinamento del monitoraggio idraulico;
  - le attività svolte dall'ERGLA risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di protezione civile di cui alla succitata Direttiva del 2004 e rivestono carattere di interesse pubblico;
- gli oneri derivanti dal presente Accordo rappresentano un mero rimborso delle spese sostenute.

# TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA OUANTO SEGUE



#### Art. 1

#### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2

## Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo il Dipartimento e l'ERGLA concordano di instaurare un rapporto di collaborazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati a supportare le attività della rete dei Centri Funzionali, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione.

#### Art. 3

## Attività dell'ERGLA

L'ERGLA si impegna a svolgere gli studi necessari per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. Le attività, gli studi e la tempistica di svolgimento saranno descritti specificatamente nell'allegato tecnico al presente Accordo, anche se non materialmente allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sarà indicato anche il relativo onere entro l'importo di cui all'articolo 7.

## Art. 4

## Attività del Dipartimento

Il Dipartimento implementerà presso il Centro Funzionale Centrale i risultati ottenuti dalle attività di ricerca previste nell'allegato tecnico, considerata l'utilità in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle







specifiche competenze istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di previsione, prevenzione e allertamento per fenomeni idraulici.

#### Art. 5

## Procedure e trasferimento dati

Le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni dall'ERGLA all'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici sono definite nell'allegato tecnico al presente Accordo. Tali procedure potranno essere modificate di comune intesa, anche durante il periodo di validità del presente atto, in relazione a eventuali mutate esigenze del Dipartimento o ad evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo.

#### Art. 6

## Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2013. Il presente Accordo è vincolante per l'ERGLA dal 1 gennaio 2013, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivata da parte di uno dei sog-

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivata da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

#### Art. 7

#### Oneri

L'onere complessivo per l'attuazione del presente Accordo è di € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA compresa, come dettagliato nell'allegato tecnico al presente Accordo.

9

Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

#### Art. 8

## Modalità di erogazione

Il Dipartimento si impegna a rimborsare l'importo di cui al precedente articolo 7 secondo le seguenti modalità:

- una prima rata, fino ad un massimo del 40% del finanziamento annuale, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento del programma delle attività da svolgere nell'anno, come dettagliato nel relativo allegato tecnico al presente Accordo, e del piano finanziario redatto secondo quanto stabilito dal "Documento tecnico di rendicontazione" di cui all'articolo 9. L'importo della prima rata sarà pari all'ammontare delle spese effettivamente sostenute sino alla predetta data. La prima rata sarà versata dopo la presentazione del piano delle attività di ricerca svolte (e con l'indicazione delle spese sostenute e somme impegnate) nei primi sei mesi decorrenti dalla data di stipula del presente Accordo, previo nulla osta dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed antropici e, comunque, non anteriormente alla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo. Detta prima rata sarà comunque rendicontata nei modi e nelle forme stabiliti dall'art.
- una seconda ed ultima rata, fino all'ammontare complessivo del finanziamento di cui all'art. 7, al termine dell'anno di attività, previa conse-

gna ed approvazione del Rapporto Tecnico Scientifico conclusivo (come descritto nell'allegato tecnico al presente Accordo), dei risultati degli studi effettuati, eventualmente previsti per quella scadenza, nonchè della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute predisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 9. Il suddetto Rapporto Tecnico Scientifico dovrà pervenire all'Ufficio Rischi Idrogeologici ed antropici entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del presente Accordo.

#### Art. 9

## Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento tecnico di rendicontazione", parte integrante del presente Accordo.

#### Art. 10

#### Disciplina delle controversie

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.

#### Art. 11.

#### Registrazione

Il presente Accordo, redatto in tre esemplari, è soggetto a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'ERGLA.

Per il Dipartimento

Per il l'ERGLA

Il Dirigente delegato

IL Direttore del Consorzio dell'Oglio

Ing. Massimo Buizza

Stipulato in Roma il giorno 21/12/2012 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano, 11, davanti al sottoscritto Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusta decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 09/07/2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.

L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano

Ni